



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05-08-2019 (punto N 43)**

Delibera N 1054 del 05-08-2019

*Proponente*

MARCO REMASCHI  
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

*Publicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile Gennaro GILIBERTI*

*Estensore Monica PANERAI*

*Oggetto*

Regolamento (UE) n. 1308/2013 - Determinazioni per l'applicazione della misura degli investimenti inserita nel Programma nazionale di sostegno ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione delle domande Campagna Vitivinicola 2019/2020.

*Presenti*

ENRICO ROSSI	VINCENZO CECCARELLI	STEFANO CIUOFFO
FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO	STEFANIA SACCARDI
MONICA BARNI		

*Assenti*

VITTORIO BUGLI MARCO REMASCHI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazion</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A



## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visti in particolare gli articoli 43 e 50 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che prevedono tra le misure di sostegno specifiche del settore vitivinicolo, la misura degli Investimenti volta a migliorare il rendimento globale dell'impresa ed il suo adeguamento alle richieste del mercato ed ad aumentarne la competitività;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

Visto in particolare l'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 2016/1149 sopra richiamato, secondo il quale gli Stati membri privilegiano le operazioni che sortiranno presumibilmente effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale e possono stabilire altri criteri di priorità oggettivi e non discriminatori;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (CE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, che detta, tra l'altro, disposizioni in merito ai vincoli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di investimenti che hanno usufruito di un contributo dell'Unione Europea, ed in particolare l'articolo 71, che prevede, tra l'altro, l'obbligo del mantenimento per cinque anni dei beni acquistati con il contributo ricevuto;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che detta, tra l'altro, disposizioni per il riconoscimento dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC;

Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ed in particolare l'art. 6 dell'allegato I, in cui, ai fini della definizione di micro imprese, piccole e medie imprese, sono determinati i dati delle imprese da prendere in riferimento;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911

“Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti”, così come modificato dal decreto ministeriale 3843 del 3 aprile 2019, avente per oggetto “Modifica dei Decreti Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto.”;

Considerato che con nota del 20 febbraio 2019, prot. n.84425, la Regione Toscana ha comunicato al Ministero l’intenzione di attivare la misura degli Investimenti per la campagna 2019/2020 nell’ambito del Programma nazionale di sostegno;

Visto il Programma nazionale di sostegno per la viticoltura relativo al periodo di programmazione 2019/2023, notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione della Unione Europea in data 1 giugno 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 3825 del 10/072019, con il quale è stata disposta la sostituzione dell’allegato I al decreto n. 911/2017, sopra citato, inserendo gli specifici criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo attuati dalla Regione Toscana, e la sostituzione dell'allegato II al medesimo decreto, inserendo, tra le operazioni finanziabili nella Regione Toscana, l'acquisto di barriques e dei vasi vinari in legno di capacità inferiore a 500 litri;

Vista la deliberazione Giunta regionale n. 477 dell’8 aprile 2019, con la quale, tra l’altro, è stata attivata la misura degli investimenti inserita nel Programma nazionale di sostegno per la campagna 2019/2020, destinandole risorse pari a euro 1.000.000,00, rinviando ad un successivo atto l'adozione delle determinazioni da adottare per l’applicazione della misura sul territorio regionale;

Richiamata la decisione della Giunta regionale n. 4 del 7 aprile 2014 avente per oggetto “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;

Richiamato in particolare l'articolo 2, comma 5 del sopra citato decreto ministeriale n. 911/2017 , che prevede che le Regioni adottino i provvedimenti utili per:

- definire gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda;
- limitare la percentuale di contributo erogabile;
- prevedere la concessione dell'anticipo e fissare la relativa percentuale;
- individuare i beneficiari dell'aiuto;
- escludere/limitare alcuni prodotti di cui all'allegato VII parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- ammettere modifiche ai progetti approvati;
- definire la durata annuale o biennale dei progetti;

Ritenuto pertanto, tenuto conto della realtà produttiva viticola toscana, stabilire quanto segue:

- che il valore di spesa totale minimo degli investimenti sia pari o superiore ad Euro 15.000,00 e pari o inferiore ad Euro 100.000,00;
- che l'aiuto venga versato a saldo, solo dopo l'effettiva realizzazione dell'investimento globale proposto;
- che il sostegno venga erogato nel limite del 40% della spesa effettivamente sostenuta per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese, e che tale limite venga ridotto al 20% se l'investimento è realizzato da una impresa intermedia, così come definita al comma 2 dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 911/2017, e al 19% se l'investimento viene realizzato da una grande

impresa, così come definita al comma 3 del medesimo articolo 5 del decreto ministeriale n. 911/2017;

- che i beneficiari dell'aiuto siano le imprese che svolgono almeno una delle seguenti attività:

a) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;

b) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

- che non venga escluso né limitato alcun prodotto di cui all'allegato VII parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

- che vengano ammesse modifiche ai progetti approvati secondo quanto previsto all'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 1149/2016;

- che vengano finanziati esclusivamente investimenti di durata annuale;

Richiamato il comma 4 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 911/2017, in cui si dispone che le Regioni, dopo avere esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al comma 2 del medesimo articolo 4, possono attribuire alle domande medesime i punteggi sulla base dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni medesime tra quelli riportati nell'allegato F1 al Programma nazionale di sostegno trasmesso alla Commissione il 1 giugno 2019;

Richiamato altresì il comma 5 del medesimo articolo 4, in cui si dispone che, qualora una Regione intenda avvalersi dei criteri di priorità, è obbligatorio avvalersi del criterio comunitario riguardante gli effetti positivi degli investimenti in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale previsto all'articolo 36 del Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149;

Ritenuto opportuno, sulla base delle proprie esigenze territoriali, avvalersi della facoltà di applicare alle domande di contributo i criteri di priorità di seguito elencati, attribuendo ai medesimi un punteggio di valore inferiore o uguale a quello attribuito al criterio comunitario di cui all'articolo 36 del Regolamento (CE) n. 2016/1149 sopra richiamato, secondo quanto disposto al comma 6 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 911/2017:

1) investimenti che hanno effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale;

2) produzioni aziendali ottenute esclusivamente da uve certificate biologiche ai sensi dei Reg. (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e Regolamento di Esecuzione (UE) n. 203/2012;

3) titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda;

4) impresa che esercita l'attività di produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve dalle imprese stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione.

Richiamato il comma 7 dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 911/2017, in cui si dispone che, qualora, a seguito della istruttoria, le domande potenzialmente eleggibili superino la disponibilità finanziaria assegnata alla misura, sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile e che in caso di parità di punteggio viene data preferenza al richiedente anagraficamente più giovane.

Ritenuto altresì opportuno disporre che le modalità operative della misura degli investimenti, nonché le procedure tecnico-amministrative per la presentazione delle domande di contributo, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA (Agenzia regionale della Toscana per le erogazioni in agricoltura), sulla base

delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura, al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazione da inviare alla Commissione Europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel Programma Nazionale di Sostegno;

O's

Richiamata la Circolare del Ministero del 24 settembre 2013, n. 5685 nella quale si stabilisce che la riassegnazione alle Regioni di ulteriori risorse in una determinata campagna resesi disponibili a livello nazionale possa essere effettuata solo in presenza di domande finanziabili ed immediatamente liquidabili;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Dato atto che il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 sopra citato, al fine di garantire la continuità tra i programmi di sostegno, dispone il passaggio dalla programmazione degli esercizi finanziari 2014/2018 alla programmazione degli esercizi finanziari 2019/2023;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, approvare l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: "Determinazioni per l'applicazione della misura degli investimenti inserita nel Programma nazionale di sostegno ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione delle domande – Campagna 2019/2020";

Preso atto che, per quanto non espressamente riportato nel presente atto, valgono le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione (C.D.) nella seduta del 25 luglio 2019;

A voti unanimi

#### DELIBERA

1) di approvare l'allegato A alla presente deliberazione, avente per oggetto "Determinazioni per l'applicazione della misura degli investimenti inserita nel Programma nazionale di sostegno ed individuazione del peso ponderale da applicare ai criteri di priorità da utilizzare per la valutazione delle domande – Campagna 2019/2020";

2) di disporre che le modalità operative della misura degli investimenti, nonché le procedure tecnico amministrative per la presentazione delle domande, per la definizione della loro istruttoria, dei controlli e della gestione del flusso delle informazioni siano definite da ARTEA (Agenzia regionale della Toscana per le erogazioni in agricoltura), sulla base delle presenti disposizioni, delle disposizioni nazionali e delle modalità stabilite dall'Organismo di Coordinamento AGEA, e che siano demandate ad ARTEA anche le attività istruttorie, la definizione della graduatoria, le assegnazioni del contributo ed i controlli amministrativi ed in loco, nonché le modalità operative di gestione della misura al fine di consentire ad ARTEA stessa di disporre delle informazione da inviare alla Commissione europea in merito agli indici di valutazione della efficacia della misura, come previsto nel programma nazionale di sostegno;

3) di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle politiche alimentari, forestali e del

turismo – Direzione generale delle politiche internazionali dell'Unione Europea - PIUE VII - Settore vitivinicolo, ad AGEA Coordinamento e ad ARTEA.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
GENNARO GILIBERTI

Il Direttore  
ROBERTO SCALACCI